



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici e questo giorno trenta del mese di novembre alle ore 21,30, in seconda convocazione, nella sala consiliare di Via Due Giugno, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria, in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. **77**

del

30.11.2015

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Regolamento per la gestione e l'uso – Approvazione nuovo testo.

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 13 come segue:

	Presenti	Assenti
<i>Latini Denise</i>	X	
<i>Furiosi Yuri</i>	X	
<i>Neri Iury</i>	X	
<i>Arzilli Eliano</i>	X	
<i>Santini Moreno</i>	X	
<i>Lombardo Giuseppe</i>	X	
<i>Dogali Sara</i>		X
<i>Renzi Romina</i>	X	

Biotti Margherita
Ghelli Tiziano
Cibecchini Fabio
Chimenti Filomena
Spera Franco
Masini Lucia
Romano Giuseppe
Palazzo Eliseo

	Presenti	Assenti
		X
	X	
	X	
	X	
	X	
		X
	X	
	X	
	X	

Ed il Sindaco *Cucini Giacomo*

PRESIEDE il Sig. Lombardo Giuseppe

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Neri – Romano - Palazzo

ASSESSORI PRESENTI: Dei – Arrigoni - Di Vita – Pinochi – Conforti

CERTIFIED
COPY

OMISSIS

E' uscito alle ore 23,40 il consigliere Masini.

Conseguentemente sono presenti n.14 componenti il Consiglio Comunale ed assenti i consiglieri Dogali - Biotti - Masini.

(N. 77)

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Regolamento per la gestione e l'uso - Approvazione nuovo testo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto "IMPIANTI SPORTIVI - Regolamento per la gestione e l'uso - Approvazione nuovo testo.";

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario e Interni in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 14
ASTENUTI	n. 1 (Romano)
VOTANTI	n. 13
VOTI FAVOREVOLI	n. 13
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Certaldo, approvato dal C.C con deliberazione n. 108 del 23.11.2006, in osservanza della L.R. n. 6 del 03.01.2005 "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana";

Preso atto che la Regione Toscana, in considerazione del fondamentale ruolo rivestito dall'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per la promozione della salute dell'intera società toscana, ha approvato una nuova legge regionale (L.R. n. 21 del 27.02.2015) al fine di rinnovare e armonizzare, in un'unica normativa, le disposizioni relative all'attività sportiva e ludico-motoria-ricreativa, nonché quelle concernenti le modalità di affidamento degli impianti sportivi degli enti locali;

Considerato che, a seguito dei mutamenti legislativi sopra citati, occorre procedere ad un aggiornamento delle norme che disciplinano la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali in quanto il regolamento vigente non è più rispondente ai nuovi indirizzi normativi regionali;

CERTIFICATE

Ritenuto pertanto indispensabile dover approvare un nuovo regolamento che disciplini la gestione e l'uso di tutti gli impianti sportivi comunali, incluse le palestre scolastiche, secondo quanto previsto dalla nuova legge regionale in materia;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che, con l'entrata in vigore del regolamento di cui al presente atto, cessa di avere efficacia il precedente, approvato con deliberazione C.C. n. 108/2006;
- 3) di prendere atto che le convenzioni di affidamento di impianti sportivi stipulate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza, così come previsto all'art. 21 comma 2 della L.R. 21/2015.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 14
ASTENUTI	n. 1 (Romano)
VOTANTI	n. 13
VOTI FAVOREVOLI	n. 13
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di CERTALDO e delle attrezzature in essi esistenti.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria - ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli come diritto fondamentale dei cittadini di ogni fascia d'età quindi al diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
 - a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
 - b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
 - c) l'attività motoria/sportiva per le scuole;
 - d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 - e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per tutta la cittadinanza.

Art. 2 - Classificazione degli Impianti Sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in: a) impianti di rilevanza comunale; b) impianti di rilevanza frazionale e/o minori; c) impianti di rilevanza scolastica.
2. Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale del Comune, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza comunale.
3. Tutti gli altri impianti, compresi quelli acquisiti in uso, attraverso la sottoscrizione di appositi atti, dagli Istituti Scolastici sono individuati come impianti di rilevanza frazionale e/o minori e impianti di rilevanza scolastica.
4. Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza comunale o frazionale e/o minori o scolastica con atto della Giunta Comunale.
5. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli **impianti a rilevanza comunale** quelli di seguito indicati:
 - impianti di calcio dello stadio comunale (campo principale e sussidiario) e campo da calcetto sito in via Don Minzoni con relative tribune, servizi e pista
 - palestra "G. Boccaccio" in viale Matteotti
 - palestra in via Don Minzoni
 - palazzetto dello Sport in via della Canonica
 - campi da tennis e campo da calcetto in via Don Minzoni
 - piscine comunali "Fiammetta" in viale Matteotti
6. Sono considerati, alla data di adozione del presente Regolamento, **impianti a rilevanza frazionale e/o minori** le sotto elencate strutture:
 - campo sportivo periferico ubicato nella frazione di Fiano
 - campo sportivo periferico ubicato nella frazione di Marcialla
 - campo di tiro con l'arco in via della Canonica.
7. Sono considerati, alla data di adozione del presente Regolamento, **impianti a rilevanza scolastica** le sotto elencate strutture:
 - palestra della scuola media Boccaccio di Via Leopardi.



Art. 3 - Destinazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali d'interesse pubblico.
2. Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono dette attività definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP;
 - attività ludico-motoria-sportiva: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui al precedente punto senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

Art. 4 - Gestione degli Impianti Sportivi

1. Il Comune di CERTALDO gestisce gli impianti sportivi di cui al precedente art. 2 nei seguenti modi:
 - a) direttamente
 - b) tramite la concessione a terzi nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento e nella legge regionale vigente.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità oltre che a criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 5 - Modalità di affidamento della gestione

1. Le modalità di gestione sono le seguenti:
 - a) evidenza pubblica, come previsto dalla L.R. n. 21/2015, o affidamento in "house" a società controllata dal Comune/Comuni (con controllo sulla gestione analogo a quello esercitato dall'Ente sui propri servizi)
 - per gli impianti classificati di rilevanza comunale.
 - b) trattativa privata:
 - per gli impianti classificati di rilevanza frazionale e/o minori..
 - per gli impianti classificati di rilevanza scolastica.

Art. 6 - Criteri di assegnazione

1. Negli affidamenti di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento, come previsto dalla L.R. n. 21/2015, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
 - utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
 - differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
 - garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 14 comma 1 della L.R. n. 21/2015 che ne facciano richiesta all'affidatario;
 - durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova,

- nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari;
- affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
- selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo e nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni, del radicamento nel territorio, delle tariffe applicate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
- garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative, sociali e scolastiche di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- valutazione del progetto tecnico di gestione dell'impianto e degli eventuali investimenti realizzati dal soggetto affidatario finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica.

Art. 7 – Modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale è concesso sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 2, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli sopra indicati avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
2. La scelta dell'affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua tramite avviso di selezione pubblica per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi, così regolato:
 - a) il Responsabile di P.O stabilisce gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessionario ed inoltre i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti nell'avviso di selezione e nel capitolato. L'avviso di selezione ed il capitolato sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune. L'avviso indica il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione.
 - b) la scelta del concessionario viene effettuata da un'apposita commissione tecnica che giudica in base ai criteri stabiliti nell'avviso.
 - c) la durata dell'affidamento in gestione è stabilita nel capitolato di gara.
 - d) il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura

e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e sull'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze, come meglio specificato nel capitolato allegato all'avviso di selezione pubblica.

e) al concessionario spetta:

- 1) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- 2) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- 3) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte all'atto di concessione.

Art. 8 – Modalità di affidamento in gestione di impianti sportivi frazionali e/o minori e scolastici

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi minori e scolastici è effettuata attraverso apposita trattativa privata tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni interessate con sede nel territorio comunale nel rispetto dei principi espressi all'art. 15, c. 1 della L.R. n. 21/2015.
2. La concessione in gestione degli impianti sportivi frazionali è effettuata attraverso apposita trattativa privata tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni che hanno sede nella frazione interessata nel rispetto dei principi espressi all'art. 15, c. 1 della L.R. n. 21/2015.

Nel caso in cui nella frazione non sia esistente o disponibile alla gestione alcuna Società, si procederà alla trattativa con altre Associazioni che svolgono la stessa disciplina sportiva con sede nel territorio comunale.

3. Dovrà, in ogni caso, essere valutata:
 - l'esperienza nella gestione della struttura interessata;
 - il rapporto delle attività svolte con la frazione di riferimento;
 - l'esperienza nel settore di attività sportiva giovanile/amatoriale/dilettantistica.
4. In presenza nella stessa frazione di più associazioni interessate alla gestione si procederà ad una valutazione tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 9- Esecuzione di migliorie agli impianti da parte del concessionario

Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 è consentito che, il concessionario del servizio, possa effettuare migliorie agli impianti alle seguenti condizioni:

- 1) che siano strettamente strumentali alla gestione del servizio.
- 2) che siano realizzate a completo onere del concessionario.
- 3) che dopo il loro completamento e collaudo le opere realizzate diventino di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
- 4) che siano realizzate nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 per quanto applicabile.
- 5) che il progetto previo parere favorevole dell'ufficio tecnico sezione LL.PP. venga approvato dalla G.C.
- 6) che i lavori siano svolti sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio tecnico sez. LL.PP. con obbligo da parte dei concessionari di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d'opera.
- 7) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario che dovrà

tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni rischio di esecuzione.

Art. 10 - Attivazione di esercizi di bar, ristoro ed altri

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il gestore potrà attivare esercizi di bar, ristoro ed altri esercizi/attività commerciali per la vendita di materie ed articoli attinenti l'attività sportiva effettuata, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia.

Art. 11 - Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Certaldo o nelle frazioni interessate per gli impianti frazionali.
2. Gli impianti, se disponibili in quanto non richiesti dalle associazioni di cui al comma 1, potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Certaldo, per manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti. Gli stessi impianti possono essere concessi straordinariamente, se disponibili, per attività extrasportive quali iniziative culturali, religiose, assemblee, convegni ecc.
3. Per accedere agli impianti, come definito dal presente regolamento, occorre inoltrare richiesta al gestore (e per conoscenza al Comune) e riceverne regolare autorizzazione.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prevedere lo svolgimento di iniziative sportive e culturali nelle strutture per un massimo di n. 5 iniziative per un massimo di n. 8 giorni all'anno, in forma gratuita. Anche in tali casi il gestore dovrà garantire il regolare servizio.
5. Il gestore dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito agli impianti sportivi, compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura e con le attività presenti, degli istituti scolastici con sede nel COMUNE DI CERTALDO, che lo richiedono, per lo svolgimento dell'attività didattica.

Art. 12- Orari e tariffe

1. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune in accordo con i soggetti gestori.
2. La programmazione degli spazi/orari negli impianti sportivi viene predisposta annualmente, prima dell'inizio delle attività, dai gestori e presentata per conoscenza all'Amministrazione Comunale. I Concessionari sono tenuti ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno di ciascun impianto, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.
3. L'assegnazione degli impianti ha validità dal mese di settembre dell'anno in corso fino alla fine del mese di maggio dell'anno successivo. L'utilizzo dal mese di giugno fino alla fine del mese di agosto deve essere concordato con il gestore.
4. L'accesso alle strutture è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.

Art. 13- Pubblicità

1. La pubblicità esplicabile all'interno delle strutture, utile a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata, sarà:
 - a) regolata attraverso rapporti convenzionali per gli impianti frazionali e/o

- minori;
- b) specificata nell'apposito capitolato per gli impianti di rilevanza comunale ove è prevista la selezione pubblica.

Art. 14 - Sospensione delle attività

1. Il Comune può decidere di sospendere l'attività negli impianti sportivi concessi in gestione, nel momento in cui si rendesse necessario, a suo insindacabile giudizio nei seguenti casi:
 - a - manutenzione straordinaria delle strutture
 - b - condizioni climatiche particolarmente avverse.
 - c - cause di forza maggioreDove possibile sarà cura del Comune inviare, quanto prima, comunicazione scritta dell'interruzione al gestore.
2. Per tali sospensioni il gestore non potrà pretendere alcun rimborso dal Comune.

Art. 15 - Revoca assegnazione impianti

1. Il Comune ha il diritto di revocare la concessione di cui al presente atto nei seguenti casi:
 - a)- scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività del gestore.
 - b)- gravi e reiterate infrazioni da parte del gestore a quanto previsto nella convenzione/concessione sottoscritta.
 - c)- eccezionali necessità dell'Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici. In tale caso l'Amministrazione Comunale garantirà il rimborso di un equo indennizzo in relazione alle eventuali spese effettuate.
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) l'impianto dovrà essere restituito libero senza che il gestore possa accampare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Revoca accesso agli impianti

1. La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dal Comune per:
 - ripetute violazioni alle regole di comportamento;
 - svolgimento di attività sportive non autorizzate;
 - sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.
 - mancato pagamento delle tariffe.

Art. 17 - Contributi per la gestione degli impianti sportivi

1. A sostegno della gestione e considerata la natura del soggetto concessionario di cui all'art. 14 c.1 della L.R.T. n. 21/2015, l'Amministrazione Comunale corrisponde annualmente un contributo economico da determinare in base al piano economico previsionale di gestione della struttura (comprese le spese per la manutenzione ordinaria e per il pagamento delle utenze) e al programma annuale delle attività, nonché in base alle variazioni del sistema tariffario stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18 - Contributi per la promozione dello sport

1. Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune Certaldo.
2. Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico

finanziaria di bilancio, si propone di erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.

3. Per la concessione dei contributi, si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste delle società sportive le seguenti prerogative:
 - attività svolta, in modo particolare quella didattica e giovanile;
 - radicamento nel territorio comunale;
 - esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
 - progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
 - qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori;
 - diffusione della pratica sportiva tra giovani, anziani e diversamente abili;

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.





COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Regolamento per la gestione e l'uso - Approvazione.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 20/11/2015.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 20 novembre 2015.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA




INSTITUTION



Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

(Dott. Giuseppe Lombardo)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Danilo D'Acca)



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio il 3 DIC 2015 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

- Revocata con atto n. _____ del _____
 Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 3 DIC 2015



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE